

# **“INSIGNUM ASSOCIAZIONE DI CULTURA GIURIDICA”**

## **STATUTO**

### **Art. 1) Denominazione e sede**

L'Associazione denominata “InSignum - Associazione di Cultura Giuridica” è costituita come Associazione culturale non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 ss. c.c.

L'Associazione ha sede in Milano, Corso di Porta Vittoria 18.

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita, all'interno del territorio italiano, con delibera del Consiglio Direttivo.

### **Art. 2) Scopo ed oggetto.**

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione ha la finalità di promuovere tutte le attività di studio e di approfondimento di cui gli associati possono avere necessità di avvalersi per lo svolgimento della propria professione.

A tale fine l'Associazione potrà:

- organizzare convegni, congressi, corsi, seminari e eventi culturali;
- realizzare e commissionare studi specialistici e ricerche scientifiche;
- organizzare corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i propri associati;
- istituire scuole e corsi di formazione professionale postuniversitaria;
- istituire scuole e corsi di formazione professionale per collaboratori ed impiegati di studi professionali;
- predisporre gli strumenti operativi e materiali, anche mediante la creazione e la gestione di biblioteche informatiche, di cui i singoli associati possono avvalersi nell'esercizio della propria attività professionale;
- promuovere la raccolta di casi professionali pratici e reali di particolare interesse al fine di consentirne la diffusione e il commento;
- avvalersi dell'attività scientifica e professionale di studiosi e docenti, anche stranieri, specialisti in materie giuridiche ed economiche;
- favorire la ricerca scientifica, anche mediante contributi economici ed istituzione di borse di studio;
- favorire l'apprendimento e la pratica di lingue straniere da parte degli associati;
- compiere qualsiasi attività affine, propedeutiche o complementare alle precedenti.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia all'interno che al di fuori dell'Unione Europea, anche mediante partecipazione a reti internazionali di associazioni tra professionisti operanti nei campi del diritto e dell'economia.

### **Art. 3) Durata.**

L'Associazione è costituita con durata fino al 31 dicembre 2050, prorogabile di biennio in biennio qualora sei mesi prima della scadenza convenuta o di quella delle eventuali proroghe un associato non ne dia disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R..

### **Art. 4) Organi**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

### **Art. 5) Associati**

Gli associati si distinguono in:

- associati ordinari;
- associati laici;
- associati fruitori.

Possono essere associati soltanto notai, anche in pensione, che esercitino, o abbiano esercitato, in uno degli Stati aderenti all'Unione Internazionale del Notariato, salvo quanto di seguito previsto per gli associati "laici".

Al fine di garantire la memoria storica della "Associazione Insignum" fin dalla sua costituzione, ed altresì per attribuire un giusto riconoscimento ai soci che hanno contribuito ad assicurare prestigio all'associazione sotto il profilo scientifico, ovvero per particolari incarichi assunti nell'ambito della comunità notarile ed in ogni caso per coloro che abbiano ricoperto l'incarico di membro del Consiglio Direttivo o di Presidente del Comitato Scientifico, l'Assemblea, nel corso della adunanza ordinaria da convocarsi ogni anno entro il mese di aprile, può attribuire a taluni associati la qualifica di "Emerito" con le attribuzioni infra previste dallo statuto.

Sono di diritto associati Emeriti e fintantochè faranno parte dell'Associazione i notai: Pietro Bernardi Fabbrani, Guido Bevilacqua, Gian Vittorio Cafagno, Augusto Chizzini, Domenico Damascelli, Roberto Doria, Antonino Ferrara, Marco Maltoni, Antonio Porfiri, Francesco Steidl, Federico Tassinari, Massimo Toscani, Elpidio Valentino, Luigi Zampaglione.

Gli **associati ordinari** hanno diritto di intervento e di voto nell'assemblea dell'Associazione e fruiscono di tutti i servizi erogati dall'Associazione, contribuendo mediante il pagamento della quota associativa.

Gli **associati fruitori** sono:

- \* i notai componenti dell'associazione professionale degli associati ordinari ed emeriti;
- \* gli ex associati del notaio associato ordinario od emerito se ha l'espresso consenso di questo ultimo;

\* i notai in attesa della conclusione del procedimento di ammissione (se ammessi come tali dal consiglio direttivo);

\* i notai ammessi solo in quanto fruitori dei servizi dell'Associazione.

Gli associati fruitori hanno solo diritto di intervento nell'assemblea dell'Associazione e sono privi del diritto di voto. Essi sono tenuti al versamento della quota associativa per essi stabilita.

Gli **associati laici** possono essere professori e ricercatori universitari in materie economiche e giuridiche, nonché professionisti di chiara fama, in materie giuridiche ed economiche. Gli associati laici sono privi di voto in assemblea e non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. Hanno comunque diritto di intervento in assemblea.

#### **Art. 6) Acquisto della veste di associato e quota associativa.**

L'ammissione di nuovi associati ordinari, fruitori e laici, dovrà essere deliberata su proposta di almeno tre associati emeriti, dal Consiglio Direttivo con almeno cinque voti su sette dei suoi componenti e previo esperimento di opportuna indagine in merito al gradimento da parte dei soci operanti nella Regione ove è posta la sede del candidato.

Per l'ammissione a socio ordinario dell'associato fruitore che sia associato o ex associato di un associato ordinario e/o emerito, occorre, inoltre, lo specifico consenso dell'associato ordinario e/o emerito.

Il Consiglio Direttivo determina la quota associativa annuale da versarsi in una o più rate. L'importo delle quote a carico degli associati emeriti o ordinari è uguale. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di determinare un diverso importo delle quote per i soci fruitori.

#### **Art. 7) Perdita della veste di associato.**

La veste di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.

Il recesso è libero, e può essere esercitato in ogni tempo da ciascun associato mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Può essere escluso, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con almeno cinque voti su sette dei suoi componenti, l'associato che abbia violato le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione.

E' escluso di diritto l'associato che abbia perduto per qualsiasi motivo i requisiti per l'ammissione previsti nel presente statuto.

E' escluso di diritto altresì l'associato che è in mora nel pagamento della quota associativa fatte salve le prudenti eccezioni che il Consiglio Direttivo riterrà di adottare.

Il socio receduto o escluso è tenuto al pagamento della quota associativa relativa all'esercizio in corso al momento del recesso o dell'esclusione .

## **Art. 8) Assemblea.**

L'assemblea dell'Associazione è composta da tutti gli associati.

Essa è convocata dal Presidente con lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno tre giorni prima dell'adunanza.

In caso di impossibilità di tutti i componenti del Consiglio Direttivo o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata anche da un terzo degli associati.

L'adunanza assembleare può tenersi sia presso la sede dell'Associazione sia altrove, purché in territorio italiano.

L'assemblea opera secondo adunanza collegiale e, salvo le diverse e tassative previsioni contenute nel presente statuto, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti con diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

In ogni caso l'assemblea è validamente costituita, pur in difetto di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati aventi diritto al voto e sia presente la maggioranza del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

E' ammessa la partecipazione all'assemblea anche mediante mezzi di audio e/o video conferenza.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea soltanto da un altro associato purché ordinario o fruitore. Ciascun associato ordinario o fruitore non può rappresentare in assemblea più di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice presidente del Consiglio Direttivo; in loro assenza è presieduta dal Consigliere in carica di maggiore anzianità anagrafica.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare convocazione della stessa, il diritto di intervento e i risultati delle votazioni.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno, per approvare il Piano Annuale di Attività dell'Associazione e il bilancio consuntivo.

## **Art. 9) Consiglio direttivo.**

La gestione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo costituito da sette membri, che dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea nella deliberazione di nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere soltanto gli associati ordinari e sono eletti dall'Assemblea con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari nella quale devono essere ricompresi almeno la metà degli associati emeriti.

La perdita della veste di associato comporta automatica decadenza dalla veste di componente del Consiglio Direttivo; in tale caso, come in caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo procede a sostituire il componente cessato mediante cooptazione; il consigliere cooptato rimane in carica fino all'assemblea successiva.

Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente con avviso spedito a tutti i componenti mediante lettera raccomandata, fax o e-mail o sms, almeno sette giorni prima della riunione o, in caso d'urgenza, almeno due giorni prima.

Il Consiglio Direttivo opera secondo adunanza collegiale ed è validamente costituito qualora vi intervengano più della metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

E' ammessa la partecipazione all'adunanza del Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di audio e/o video conferenza.

La presenza alle adunanze del Consiglio direttivo è personale e non delegabile.

E' in ogni caso valida l'adunanza alla quale partecipino tutti i componenti.

L'organo direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno, per predisporre il Piano Annuale di Attività dell'Associazione e il bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può affidare l'esecuzione di determinate attività o categorie di attività a uno o più dei suoi componenti, ovvero a uno o più degli associati, sotto la direzione del Consiglio e con l'obbligo di riferire periodicamente a quest'ultimo.

Il Consiglio Direttivo può emanare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Presidente del Comitato Scientifico ha diritto di intervento alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

### **Art. 10) Comitato Scientifico**

L'Assemblea della Associazione, col voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto, può nominare un Comitato Scientifico costituito da un numero di componenti variabile da tre a nove, che dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Con la medesima maggioranza l'Assemblea elegge Il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato Scientifico.

Possono essere chiamati a far parte del Comitato Scientifico tanto Associati Insignum che soggetti estranei all'associazione che rivestano un ruolo di primaria rilevanza tanto nel mondo accademico che in quelli dell'economia e delle professioni in genere, ed in particolare del Notariato.

In ogni caso la maggioranza del numero dei membri del Comitato Scientifico è riservata agli Associati Insignum.

Il Comitato Scientifico si riunisce e decide sotto l'iniziativa e la responsabilità del suo Presidente che provvederà a convocarlo a mezzo posta elettronica con un preavviso di otto giorni tutte le volte che si renderà opportuno e comunque almeno ogni due mesi.

E' ammessa la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di audio/video conferenza.

Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva, nelle materie scientifiche, del Consiglio Direttivo e funzione propositiva in ordine allo sviluppo in campo scientifico della vita associativa.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo, di concerto con il Comitato Scientifico e con i Coordinatori del Centro Ricerche, dovrà stabilire il calendario delle riunioni di studio a porte chiuse e dei convegni aperti al pubblico per l'anno successivo: la scelta degli argomenti da trattare dovrà essere concordata con il Comitato Scientifico ed i Coordinatori del Centro Ricerche in funzione delle necessità di esame ed approfondimento

richiesti dal mondo delle professioni, dalla produzione legislativa e dalla Giurisprudenza. Il Comitato Scientifico direttamente per mezzo dei suoi membri e sotto il coordinamento del suo Presidente dovrà fornire ogni volta ne sia richiesto piena collaborazione al Consiglio Direttivo ed altresì alla attività del Centro Ricerche, con particolare riguardo per le risposte ai quesiti di maggior rilievo che dovessero venire formulati dagli Associati Insignum o da terzi.

Ai lavori del Comitato Scientifico sono invitati a partecipare i componenti del Consiglio Direttivo.

La partecipazione al Comitato Scientifico non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per l'esercizio dell'attività connessa alla funzione.

### **Art. 11) Centro Ricerche**

Il Centro Ricerche quale Organismo interno dell'Associazione Insignum ha lo scopo di:

- a. Curare il servizio di risposte ai quesiti formulati da parte di ciascun singolo associato di Insignum;
- b. Curare il servizio di invio ai soci dei materiali tecnici urgenti per pratiche notarili o comunque professionali in corso;
- c. Preparare il Notiziario settimanale di Insignum;
- d. Predisporre i materiali preparatori relativi a ciascuna giornata di studio di Insignum, sia che si tratti di giornate riservate agli associati e relativi invitati, sia che si tratti di giornate aperte al pubblico;
- e. Registrare ed assistere allo svolgimento delle giornate Insignum di cui alla lett. d);
- f. Predisporre il fascicolo finale relativo a ciascuna delle giornate Insignum di cui alla lett. d);
- g. Conservare ed aggiornare il Sito Internet [www.insignum.it](http://www.insignum.it);
- h. Supportare la Segreteria Insignum per ogni attività di tipo tecnico giuridico a questa affidata;
- i. Svolgere ogni altra attività di carattere tecnico ed organizzativo ad esso affidata dal Consiglio Direttivo di Insignum.

Il Centro Ricerche, su incarico dei suoi Coordinatori, o del Consiglio Direttivo in collaborazione col Comitato Scientifico e con l'approvazione dello stesso, svolge altresì ricerche di carattere generale, elabora documenti, predispone formulari, fornisce indicazioni e approfondisce tematiche giuridico – professionali destinate alla pubblicazione sotto l'egida del marchio "INSIGNUM".

Il Centro Ricerche è coordinato da almeno due componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente da un solo altro associato di Insignum designati dal Consiglio stesso : i coordinatori restano in carica per un triennio solare .

La carica di Consigliere coordinatore non dà diritto ad alcun compenso per qualsiasi tipo di attività svolta, né ad alcun rimborso spese.

I componenti del Centro Ricerche sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Centro Ricerche opererà sulla base di apposito regolamento che verrà adottato dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 12) Rappresentanza.**

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio Direttivo, disgiuntamente tra loro.

E' escluso ogni potere di rappresentanza dei componenti delegati del Consiglio Direttivo diversi dal Presidente o dal Vice Presidente.

## **Art. 13) Gratuità delle cariche.**

Le cariche associative sono gratuite.

Tuttavia, ai titolari di incarichi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta.

## **Art. 14) Patrimonio ed esercizi sociali dell'Associazione.**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali contributi, erogazioni liberali e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione a esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo dell'Associazione, se istituite.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

## **Art. 15) Modificazioni dello statuto.**

Le modificazioni del presente Statuto devono essere approvate con deliberazione dell'assemblea adottata con il voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari nella quale devono essere ricompresi almeno la metà degli associati emeriti.

## **Art. 16) Piano Annuale di Attività dell'Associazione.**

Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Associazione dovrà approvare il Piano Annuale di Attività, contenente la descrizione degli obiettivi perseguiti e delle concrete iniziative idonee ad attuarli.

### **Art. 17) Scioglimento.**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con deliberazione dell'assemblea adottata con il voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari nella quale devono essere ricompresi almeno la metà degli associati emeriti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Marchio e il sito internet non potranno essere in alcun modo utilizzati da nessuno degli associati, né potranno essere oggetto di atti di disposizione, salvo che sia diversamente convenuto con consenso unanime di tutti gli associati.

### **Art. 18) Controversie.**

Ogni controversia tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi dovrà essere rimessa alla competenza di un organismo conciliativo composto di tre membri nominato di comune accordo tra le parti della controversia o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'Associazione ha sede.

Approvato dall'assemblea del 17 aprile 2015